

19. 1 00/07/03

N. 707 CR

N. 233 REI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Orvieto, in persona del Giudice istruttore dr. Claudio Baglioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 517/2003 R.G.A.C.

promosso da

Baccile Gennaro, C.f. BCCGNR51P19D137L, e Martino Adriana, C.f. MRTDRN50M55H198C, entrambi rappresentati e difesi, in forza di procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Antonio Scozzarella del foro di Orvieto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Orvieto, piazza della Repubblica n. 15;

Oggetto:

azione di accertamento di nullità di clausole di contratto di conto corrente bancario e risarcimento dei danni

- opponenti -

nei confronti di:

Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Achilli in Orvieto, via Angelo da Orvieto n. 36, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato;

- opposta -

OGGETTO: accertamento di nullità di clausole di conto corrente bancario e risarcimento dei danni.

elencato

Conclusioni delle parti

Per tutti gli opposenti: come nell'atto di citazione, e cioè:

"in via istruttoria:

ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla banca convenuta di esibire l'originale del contratto base di conto corrente n. 10902 e di apertura di credito, tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto ad oggi, le ricevute di versamento, le schede della banca e quant'altro inerente al contratto di conto corrente di corrispondenza in parola;

ammettere c.t.u. tecnico contabile diretta a rideterminare il saldo complessivo del conto corrente per cui è causa alla luce dei principi di diritto di cui in parte positiva;

nel merito:

- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente di cui in premessa;
- dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca convenuta in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico

Aut. BSK

del Sig. Baccile in conseguenza di tale prassi;

- accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla banca in conformità a quanto disposto dalla L. 108/96;

- accertare se la Cassa di Risparmio di Orvieto ha applicato al Sig. Baccile sul conto corrente per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca su tale conto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;

- accertare e dichiarare che nulla il Sig. Baccile deve alla Banca convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto;

alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinata alla attualità il saldo del conto corrente bancario n. 10902 ed eventualmente operata la compensazione legale, condannare la Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a pagare al Sig. Baccile Gennaro la somma di cui lo stesso risulterà creditore all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria e quantificate sin da ora in Euro 14.000,00 (quattordicimila/00), ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali e svalutazione monetaria;

- condannare, infine, la medesima Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore del Sig. Baccile Gennaro di tutti i danni che allo stesso sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie e che si indicano sin da ora prudenzialmente in Euro 10.000,00 (diecimila/00), ovvero danni da liquidarsi in

22/11/97

via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico - legale.

Con vittoria di spese, diritti e onorario."

Per l'opposta : come nella comparsa di costituzione, e cioè:

"Respingere le domande degli attori, per motivi di cui sopra e per quant'altro potrà emergere nel corso delle presente causa ed in riconvenzionale:

- accertare l'ammontare delle somme, comprensive di ogni accessorio maturato e maturando, dovute alla cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a. da parte degli attori relativamente al rapporto di c/c n. 10902 e per l'effetto:

- condannare quest'ultimi in solido al pagamento a favore della predetta banca delle somme come sopra accertate, con gli accessori ritenuti di giustizia.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa."

Svolgimento del processo

Gennaro Baccile e Martino Adriana con atto di citazione notificato il 17.9.2003 convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Cassa di Risparmio di Orvieto, in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo: a) che dal 1976 il Baccile intratteneva rapporti con la Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a., e in particolare un contratto di conto corrente di corrispondenza, sul quale effettuava operazioni correlate alla propria attività personale e professionale; b) che quasi contemporaneamente alla stipulazione del contratto di conto corrente al Baccile veniva concessa anche un'apertura di credito sul medesimo conto; c) che in relazione a detti contratti il tasso di

Chiusa BgW

interesse nominale applicato era variato e continuava a variare in modo del tutto arbitrario, senza alcun riferimento al tasso ufficiale di sconto e con applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; c) che la banca aveva addebitato ulteriori oneri, assolutamente non dovuti e ingiustificati, a titolo di commissione di massimo scoperto, e altre competenze (spese e valute), sicché risultava creditore di somme ragguardevoli; d) che anche la Martino aveva interesse, in qualità di fideiussore, di agire per un corretto accertamento del preciso ammontare del credito.

Assumevano che per impulso della CE dal 1990 era in atto una decisiva revisione delle norme e delle prassi che regolano i rapporti tra le banche e i loro clienti con il rafforzamento di principi basilari per il settore creditizio, quali la reale ed effettiva trasparenza delle condizioni contrattuali, l'effettiva concorrenza tra gli istituti di credito, e il rispetto del limite percentuale stabilito dalla legge in materia di usura, con conseguente: a) nullità delle clausole di applicazione degli interessi "d'uso su piazza" sia se relative a contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore della legge 154/1992, sia se relative al periodo antecedente, difettando, in tal caso, per indeterminatezza dell'oggetto; b) nullità delle clausole che violano l'art. 1283 c.c.; c) nullità degli interessi concordati in violazione della legge 7.3.1996 n. 108, o che risultino comunque sproporzionati rispetto alla prestazione della banca, o che pur essendo legittimi alla data del loro sorgere sono divenuti illegittimi nel corso del rapporto, e che pertanto non sarebbero dovuti o sarebbero dovuti in misura legale; d) illiceità

Blank 17

dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e delle spese, che non essendo pattuite causano un incremento del tasso di interesse applicato in violazione degli artt. 1284 c.c. e 117, 4° comma, d.lgs. 385/1993, e della l. 287/1990, essendo stata qualificata la prima anticoncorrenziale dalla decisione 87/103/CEE; e) illiceità della previsione di termini di applicazione delle valute, non essendo i tempi tecnici necessari per ottenere l'effettivo accreditamento del denaro, ma un mero vantaggio economico non voluto da cliente; f) nullità delle clausole che recepiscono accordi di cartello perché introdotte nelle cosiddette "norme bancarie uniformi" in esecuzione di un accordo tra imprese vietato ex art. 2 l. 287/1990 perché finalizzato a fissare le condizioni contrattuali e ad impedire o limitare gli sbocchi al mercato; g) nullità ex art. 117, 4° e 6° comma, TUB, delle clausole che consentono di quantificare il TEG soltanto a posteriori.

Precisavano che ferma l'imprescrittibilità dell'azione di nullità il diritto di ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite decorreva dalla chiusura del rapporto, chiedevano l'accertamento della nullità delle clausole nulle e dell'illegittimità delle prassi adottate dalla banca, con determinazione del saldo di conto corrente bancario attuale e condanna della banca al pagamento al Bacile la somma dovuto oltre al risarcimento del danno.

La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Evidenziava: a) che l'azione era pretestuosa in quanto iniziata soltanto dopo la chiusura del rapporto con la banca convenuta; b) che gli estratti conto

Black Bay

non erano mai stati contestati con consequenziale approvazione degli stessi ex art. 1832 c.c. e operatività della decadenza di cui all'art. 8 delle condizioni generali del contratto; c) che l'art. 161 TUB stabilisce che i contratti bancari anteriori al 1.1.1994, restano regolati dalle norme anteriori; d) che l'imprescrittibilità dell'azione di nullità non produce comunque effetti sui rapporti preesistenti sui quali il negozio avrebbe dovuto incidere, né sui diritti derivanti dalla sostituzione delle norme imperative alle clausole nulle; e) che i diritti di ripetizione delle somme asseritamente illegittimamente addebitate in conto corrente erano soggetti a prescrizione decennale.

In via riconvenzionale chiedeva la condanna degli attori in solido al pagamento delle somme dovute.

La causa, istruita con produzioni documentali, veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate, in epigrafe trascritte, decorsi i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

Onere della prova in ordine all'esistenza e al contenuto del contratto di conto corrente. L'attore Gennaro Baccile sostiene in citazione di aver intrattenuto con la Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a., agenzia principale di Orvieto, fin dal 1976, un rapporto di conto corrente di corrispondenza (c/c n. 10902), e che quasi contemporaneamente alla sua stipulazione gli è stata concessa un'apertura di credito (c.d. scoperto) sullo stesso conto. Precisa nella narrativa della citazione di aver prodotto il contratto di conto corrente

Ch. K. Bg. h

(evidentemente scritto), indicandolo come documento n. 1, che però non risulta allegato agli atti, avanzando poi nelle conclusioni istanza di esibizione dei contratti originali ex art. 210 c.p.c., sostenendo infine nella comparsa conclusoria che validi contratti non sarebbero mai intercorsi tra le parti.

Va anzitutto chiarito che l'ordine di esibizione, come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 210 e 94 disp. att. c.p.c., può essere pronunciato soltanto quando sia certa la materiale esistenza del documento (cfr. Cass. 1992/590; 1987/1123), la qual prova (che include anche quella del possesso in capo all'avversario) deve essere fornita dalla parte istante (cfr. Cass. 1994/2951; 1980/2989).

La banca, costituendosi in giudizio non ha contestato l'esistenza dei contratti impugnati, né il contenuto censurato dagli attori, e in particolare l'esistenza di clausole aventi il contenuto dedotto, come si evince dalla circostanza che si è difesa sostenendo che i contratti anteriori al giorno 1.1.1994 sono validi perché regolati dalle norme anteriori, e che le clausole di rinvio agli usi sono validamente integrate dalla tacita approvazione del correntista degli estratti conto periodici in cui è indicato il tasso applicato.

Se ne trae, in adesione al principio costantemente affermato dalla Suprema corte, secondo cui in tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica - in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica - se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia

elenc. Sig. dr.

improntato la difesa su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con suo disconoscimento (cfr. Cass. 2004/2699; Sez. Un. 2002/761; 2002/2959; 2001/10482; 1999/4687; 1997/7189; 1997/6623; 1996/8220; 1995/5643; 1992/12947), che devono ritenersi non solo esistenti i contratti scritti, ma anche incontestato il contenuto delle loro clausole aggredite dagli attori.

Pertanto se da un lato risulta assolto l'onere probatorio a carico degli attori per avanzare correttamente istanza ex art. 210 c.p.c., dall'altro non pare necessaria, almeno in questa fase, l'integrale acquisizione dei contratti, nel senso che può essere emessa la decisione sulla validità delle clausole contestante valutando il loro contenuto così come delineato dagli attori e non disconosciuto dalla convenuta.

La prescrizione. Con riferimento alla eccepita prescrizione è sufficiente osservare che la domanda del correntista di somme indebitamente trattenute dalla banca su un'apertura di credito in conto corrente a titolo di interessi, in quanto calcolati in misura superiore a quella legale senza valida pattuizione, è soggetta a prescrizione decennale, che inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto, atteso che pur articolandosi esso in una pluralità di atti, deve considerarsi unitario, ragion per cui soltanto con la sua chiusura i rispettivi crediti e debiti delle parti possono considerarsi definitivi (cfr. Cass. Cass 1984/2262; 1998/3783).

Ne deriva la tempestività dell'azione proposta, essendo stati sciolti i contratti nel corso dell'anno 2003, e il rigetto dell'eccezione.

Chiusa 1/1/03

Il saggio degli interessi. Gli attori lamentano l'applicazione arbitraria del tasso di interesse, deducendo che la banca avrebbe avuto come unico parametro di riferimento il c.d. uso su piazza, nullo nel periodo antecedente all'entrata in vigore della legge 154/1992, per indeterminatezza dell'oggetto, e per il periodo successivo anche in relazione al disposto dell'art. 4, 2° comma, della legge. La banca, come si è detto, non contesta l'esistenza della clausola di rinvio agli usi praticati sulla piazza, ma sostiene anzitutto che la tacita approvazione degli estratti conto avrebbe integrato la clausola rendendola valida, poi che nel 2002 vi sarebbe stata tra le parti una nuova negoziazione del tasso di interesse avente natura ricognitiva e confessoria.

Sotto il primo profilo giova osservare che l'approvazione dell'estratto conto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1857 e 1832 c.c., non preclude l'impugnabilità della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti, e quindi dei titoli contrattuali che sono alla loro base e rimangono regolati dalle norme generali sui contratti. La mancata contestazione dell'estratto conto rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo contabile, ma non sotto quello della validità e dell'efficacia dei titoli sottostanti ai rapporti da cui le partite derivano (Cass. 10186/2001; 10129/2001; 1998/4846; 1997/8989); nessuna preclusione sussiste, di conseguenza, alla deduzione da parte del correntista, ed al doveroso rilievo da parte del giudice della inesistenza o nullità delle pattuizioni costituenti condizioni di accoglibilità della domanda.

Alcun r. Sp. h.

Sotto il secondo profilo la rinegoziazione del tasso di interesse sull'apertura di credito, intercorsa in data 10.6.2002, può avere effetto per il periodo successivo soltanto e limitatamente al tasso di interesse in quanto non contrastante con alcuna norma imperativa. Giova ricordare, più precisamente, che per consolidata giurisprudenza, in tema di contratti bancari, la clausola, stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17.2.1992, n. 154, la quale, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9.7.1992 - data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni della citata legge, ai sensi dell'art. 11 della medesima -, atteso che la previsione imperativa posta dall'art. 4 della legge (poi trasfuso nell'art. 117 del testo unico 1 settembre 1993, n. 385), la dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso (anzitutto costituiti e non ancora esauriti, alla data di inizio dell'operatività della norma sopravvenuta), atteso che l'innovazione incide sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentisi nel tempo (cfr. Cass. 2003/13739; 2002/6258; 2002/4490; 2000/15024).

class. v. P. G. v.

Relativamente al periodo anteriore all'entrata in vigore della cennata normativa (legge 17 febbraio 1992, n. 154, e successivo t.u.) sulla disciplina bancaria, per il quale vige il disposto dell'art. 161, 6° comma, d.lgs. 1.9.1993 n. 385, questo Giudicante ritiene di aderire al più recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma terzo, c.c. (che è norma imperativa, la cui violazione determina nullità assoluta ed insanabile), quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati, sicché una clausola contenente un generico riferimento alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può ritenersi valida ed univoca solo se coordinata all'esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento (Cass. 2001/5675; 1998/6247; 1997/11042; 2000/9465 v. anche: 1994/6113; 1995/9227). Invero, se la posizione tradizionale della giurisprudenza può condividersi nella parte in cui afferma che la soddisfazione del disposto dell'art. 1346 c.c. anche sotto il profilo della forma scritta non richiede necessariamente che il contratto contenga la precisa indicazione del tasso convenuto, essendo invece possibile la determinabilità, e, quindi, la possibilità che esso sia desunto ed integrato per

Elon di Sg. N

relationem, attraverso dati estrinseci, ma oggettivamente individuabili ai fini della concreta determinazione del tasso convenzionale, non altrettanto può dirsi in ordine all'esigenza di ancorare la valutazione di sufficiente certezza, nella determinazione dell'oggetto, a parametri certi, laddove difettano discipline vincolanti fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, carenza che vi è sempre stata proprio relativamente al rinvio alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza", per le quali il riferimento veniva normalmente fatto genericamente a tipologie di tassi, praticati su scala locale, impedendo così di verificare in concreto a quale previsione le parti avevano fatto richiamo, e di conseguenza di ricostruire con sufficiente certezza la loro volontà.

Orbene, una volta appurato che è pacifica tra le parti l'esistenza di clausole che contenevano, ai fini dell'individuazione della misura del tasso di interessi da applicare, il mero riferimento alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza", spettava alla banca convenuta provare, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, che al momento della stipula dei contratti di conto corrente e di apertura di credito sussistevano precisi elementi estrinseci di riferimento per consentire ad una persona di media diligenza una sicura determinabilità degli interessi (non potendosi ritenere sussistente l'uso soltanto sulla base della raccolta curata dall'ABI), nonché adeguati parametri cui era stata dalle parti ancorata la variazione nel

22/04/1992

tempo dei tassi, senza lasciare perciò tale variazione a valutazioni unilaterali e del tutto discrezionali della banca.

In difetto di tale prova le pattuizioni del tasso di interesse devono ritenersi nulle, con la conseguenza che gli interessi sono dovuti nella misura del tasso legale fino al 10.6.2002, data in cui tra le parti è intervenuta altra pattuizione relativamente alla nuova apertura di credito.

E' appena il caso di osservare, in ordine alla dedotta applicazione di tassi usurari, che la censura così come formulata non può sicuramente configurare, avuto riguardo al disposto dell'art. 1, 1° comma, d.l. 394/2000, che rinvia per la valutazione della validità del contratto esclusivamente alla normativa vigente alla data della sua stipula, alcuna violazione di norme imperative, non essendo stato dedotto l'approfittamento dello stato di bisogno - essenziale all'epoca della conclusione del contratto per configurare il reato di usura ex art. 644 c.p. -, né, a seguito dell'entrata in vigore del cennato decreto legge (art. 1, 1° comma), potrebbe più fondatamente porsi, rispetto a clausole sospette, la questione della loro eventuale sopravvenuta nullità in conseguenza dell'abbassamento del tasso soglia *ex lege* 108/1996 (cfr. Corte Cost. 25.2.2002, n. 29). Diverso discorso deve farsi in ordine ai tassi previsti nel contratto stipulato il 10.6.2002: infatti, l'eventuale violazione della legge 108/1996 in ordine ai limiti di soglia comporta la nullità della clausola, e in tal caso non sono dovuti interessi (art. 1815, 2° comma, c.c.), sicché in merito dovrà procedersi ad ulteriore attività istruttoria.

Clav. di S. G. 22

Capitalizzazione degli interessi. Pur consapevole delle critiche mosse in sede dottrinale e del contrario orientamento di parte della giurisprudenza di merito, reputa questo Giudice di dover aderire al recente insegnamento della Cassazione, di cui alle sentenze n. 2374, 3096 e 12507 del 1999, n. 6263/01 e 4490/02, e da ultimo Sez. Un. 4.11.2004 n. 21095, secondo cui la generalizzata e protratta applicazione dell'anatocismo nei rapporti bancari, determinata dalla forzata adesione del cliente al regolamento contrattuale unilateralmente predisposto dalla banca in quanto soggetto economicamente più forte, non basta ad integrare l'uso normativo richiesto dall'art. 1283 c.c.. Il mancato richiamo degli artt. 1823, 1825 e 1831 c.c. da parte dell'art. 1857 c.c., e la sostanziale differenza tra il conto corrente ordinario ed il conto corrente bancario, riassumibile nella diversità di funzione dell'annotazione in conto delle singole operazioni, avente in questo un valore meramente contabile ed esprimente nell'altro l'unitaria ed autonoma regolamentazione dei rapporti di credito e debito voluta dai contraenti sino alla chiusura del conto (v. per tutte Cass.1846/98, Giust. civ., 1998, 5, I, 1263), osta poi alla estensione al conto corrente bancario della regola per cui ad ogni periodica chiusura del conto il saldo, comunque composto, se non richiesto diviene la prima rimessa di un nuovo conto e produce nuovi interessi.

Donde la nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi (pacifica l'esistenza) e, in difetto dei presupposti di

Chiodi / B. d.

cui all'art. 1283 c.c., l'esclusione di qualsiasi anatocismo periodico fino al 10.6.2002.

La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto di apertura di credito (fino ad Euro 7.000,00) in data 10.6.2002 (art. 7) deve viceversa ritenersi valida perché conforme al criterio di reciprocità risultante dal disposto dell'art. 120, 2° comma, d.lgs. 1.9.1993 n. 325, come modificato dall'art. 25, 2° comma, d.lgs. 4.8.1999 n. 342, e dell'art. 2, 2° comma, delibera del CICR 9.2.2000, norma che deve ritenersi immune da censure di illegittimità in quanto garantisce pienamente l'equilibrio di interessi tra i contraenti.

Commissione di massimo scoperto. Premesso che la c.m.s. trova ragion d'essere, con riguardo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, nell'esigenza di compensare la banca per l'impegno assunto di tenere a disposizione del cliente una determinata giacenza liquida che gli consenta in qualsiasi momento di attingere al credito, non sembra potersi contestare che nessuna commissione vada a tale titolo corrisposta quando il rapporto sia cessato oppure la banca non abbia assunto alcun obbligo di mantenere una certa provvista a disposizione del cliente. Il fatto che il correntista possa, in virtù di un atteggiamento di mera tolleranza, oltrepassare i limiti di fido accordatigli o addirittura attingere a fondi mai, formalmente o tacitamente (e perciò inequivocamente), messi a sua disposizione non muta i termini del problema, dal momento che non vi è alcun obbligo dell'azienda di credito di

22/11/17

permettere una siffatta utilizzazione e non può esservi pertanto una corrispondente remunerazione, mentre il temporaneo sacrificio economico è pur sempre bilanciato dal pagamento degli interessi.

La misura della commissione deve essere, com'è ovvio, contrattualmente stabilita, ancorchè *per relationem*, sì da poter essere senz'altro rilevata dal documento contrattuale ovvero dimostrata in giudizio con gli strumenti di prova offerti dall'ordinamento. Nel caso che ci occupa, in ordine alla c.m.s. non è stata provata dalla banca, sulla quale incombeva il relativo onere, alcuna pattuizione in data antecedente al 10.6.2002, come è da escludere l'esistenza di meccanismi di eterointegrazione contrattuale di cui all'art. 1374 c.c., non constando, né essendo stata dedotta l'esistenza di usi normativi che prevedano l'applicazione della c.m.s. e ne determinino la misura, sicché, in ossequio alla regola dell'art. 2697 c.c., deve essere dichiarata non dovuta, non solo rispetto a quanto eventualmente prelevato dal correntista oltre i limiti del fido concesso, ma anche in relazione a quanto utilizzato entro i detti limiti.

Per quanto concerne invece la commissione di massimo scoperto prevista nel contratto in data 10.6.2002 valgano le seguenti osservazioni.

Se la commissione di massimo scoperto ha, come s'è detto, una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata giacenza liquida, essa dovrebbe essere computata sull'ammontare dell'intera somma messa a disposizione del cliente, mentre, viceversa, dagli stratti conto prodotti si desume che essa è stata applicata sulla somma

*Ok
Bog d*

effettivamente attinta di volta in volta dal correntista, ciò che sembra tradirne la natura di interesse (da computarsi fino al ripristino dell'intera disponibilità), anziché di corrispettivo.

Per quanto qui interessa, aderendo all'orientamento della Suprema corte, deve ritenersi che dovendo essere considerata un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è applicabile la disciplina dell'anatocismo, espressamente prevista dall'art. 1283 c.c. per gli interessi scaduti (cfr. Cass. 2002/11772; 1996/1157; 1994/1340).

In conseguenza della nullità non è dovuta dunque alcuna c.m.s. periodica, neanche annuale, dovendo essa essere conteggiata soltanto alla chiusura definitiva del conto.

Valuta. Si legge nel "foglio informativo analitico" di cui alla legge n. 154 del 17.2.1992, allegato al contratto di apertura di credito in c/c stipulato in data 10.6.2002 e nelle condizioni generali: a) che le valute sui versamenti in lire interne in contanti, o con assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento decorrono dallo stesso giorno; con assegni circolari dal quarto giorno; con assegni bancari tratti su altre banche esigibili su piazza e assegni bancari emessi su Cassa di Risparmio di Orvieto su altre piazze, dal sesto giorno; con assegni bancari esigibili fuori piazza e altri valori dall'ottavo giorno; b) che l'accredito dell'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri similari, avviene con riserva di verifica e salvo buone, e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o

Claudio Spad

l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la filiale accreditante (art. 4); c) che le valute sui prelevamenti a mezzo assegno decorrono dalla data di emissione dell'assegno e a dei prelevamenti a mezzo bancomat dallo stesso giorno.

Giova ricordare, che al fine della qualificazione di una clausola di un contratto concluso tra professionista e consumatore quale clausola abusiva o vessatoria ex art. 1469 bis, 1° comma, c.c., deve verificarsi se essa determini un significativo squilibrio tra le prestazioni - ciò che comporta una valutazione comparativa dei costi che gravano le diverse posizioni contrattuali - e, quindi, ove si accerti la sussistenza di tale requisito, se lo squilibrio tra le prestazioni sia contrario a buona fede, valutazione, questa, che attiene alla valutazione dell'incidenza di tali costi sulla realizzazione dell'interesse del consumatore, cosicché se l'effetto economico sia tale da vanificare l'interesse del consumatore la clausola contrattuale che lo determina deve considerarsi contraria a buona fede. Ne consegue che nella valutazione deve aversi presente che, a differenza della buona fede prevista dall'art. 1375 c.c., che opera nella fase di esecuzione del contratto, la buona fede di cui all'art. 1469 bis c.c. - che, è bene ricordarlo, deve essere verificata ex officio, a mente dell'art. 1469 quinquies, 3° comma, c.c. - opera nella fase di conclusione del contratto ed interviene nella determinazione del programma economico. Pertanto, in base al principio contenuto nell'art. 1469 bis, 1° comma, c.c., che impone di tenere presente, la sostanza economica del rapporto e l'effettivo interesse del consumatore, di

Blank 1/2

guisa da non comprimerlo eccessivamente con previsione di ingiustificati squilibri nelle obbligazioni assunte, la clausola deve interpretarsi, per essere considerata legittima in base ad un criterio di reciprocità, nel senso che il computo della valuta deve avvenire dal giorno in cui la banca ha effettivamente subito la perdita della disponibilità dell'importo prelevato o ha effettivamente avuto il vantaggio dell'effettiva disponibilità dell'importo versato.

Dovranno pertanto essere seguiti i seguenti criteri: a) valuta sui versamenti in contanti: dal primo giorno feriale successivo e fino al giorno antecedente a quello dei rimborsi od a quello stabilito per il preavviso; b) valuta sui versamenti in conto degli assegni di cui la banca abbia curato l'incasso: dal giorno successivo al loro incasso; c) valuta sui versamenti in conto di effetti di cui la banca abbia curato l'incasso: dal giorno di esecuzione dell'incasso; d) valuta sui prelevamenti di fondi, anche a mezzo assegni: dalla data della effettiva perdita della disponibilità del relativo importo.

Tale disciplina deve ritenersi operante a fortiori per il periodo antecedente al 10.6.2002 per il quale la banca non ha provato di aver concordato una differente e specifica regolamentazione del rapporto.

Le spese. La parte attrice si duole anche dell'addebito sul conto di spese di tenuta dello stesso non concordate. La doglianza per la sua assoluta genericità e per la mancanza di qualsiasi argomentazione a supporto, per non dire della carenza probatoria sul punto, non può che essere disattesa, dovendosi peraltro osservare che risponde anche al buon senso comune

Ch. N. (B. G.)

pensare che il correntista non può certo anche pretendere che la banca gestisca il conto gratuitamente.

Tutto ciò posto, per la definizione di ogni altra questione dedotta in giudizio deve disporsi la prosecuzione dell'istruzione, anzitutto allo scopo di accertare l'effettivo dare-avere tra le parti.

Occorre dunque procedere ad una perizia tecnico-contabile, sulla scorta delle superiori acquisizioni circa i punti controversi dell'assetto negoziale e sui quesiti articolati in separata ordinanza, sospendendo frattanto di provvedere sulle spese.

P.Q.M.

il Tribunale di Orvieto, in persona del giudice istruttore dott. Claudio Baglioni, non definitivamente pronunciando;

- rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Cassa di Risparmio di Orvieto;
- dichiara la nullità delle clausole del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 10902 e del contratto di apertura di credito in conto corrente intercorsi tra la Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a. e Gennaro Baccile, che prevedono il rinvio alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza", delle clausole che prevedono la capitalizzazione periodica degli interessi, delle clausole che prevedono la commissione di massimo scoperto periodica e la disciplina del computo dei giorni valuta sui versamenti e sui prelevamenti, entro i precisi limiti indicati in motivazione;

Alc. B. Reg. dr.

- dichiara che il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 10902 e l'apertura di credito in conto corrente intercorsi tra la Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a. e Gennaro Bacile sono regolati dalle seguenti condizioni:
- a) tasso di interesse legale sui saldi a debito del correntista senza capitalizzazione periodica fino al 9.6.2002, e tassi di interesse previsti nel contratto di apertura di credito in data 10.6.2002 con capitalizzazione periodica a partire dalla data della stipula di quest'ultimo contratto, salva l'esclusione di ogni interesse ove a quella data i tassi concordati fossero superiori al tasso soglia ex legge 108/1996;
 - b) non dovuta alla banca la commissione di massimo scoperto periodica;
 - c) valuta sui versamenti in contanti: dal primo giorno feriale successivo e fino al giorno antecedente a quello dei rimborsi od a quello stabilito per il preavviso;
 - d) valuta sui versamenti in conto degli assegni di cui la banca abbia curato l'incasso: dal giorno successivo al loro incasso;
 - e) valuta sui versamenti in conto di effetti di cui la banca abbia curato l'incasso: dal giorno di esecuzione dell'incasso;
 - f) valuta sui prelevamenti di fondi, anche a mezzo assegni: dalla data della effettiva perdita della disponibilità del relativo importo;
- provvede per l'ulteriore istruzione della causa rimettendola sul ruolo come da separata ordinanza e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.

Così deciso in Orvieto il giorno 30 luglio 2005

Il Giudice

Osvaldo Longhi

positato in Cancellier

presentato

oggi 14-09-2005